AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ACCESSO ALL'AZIONE
SEZIONE 1 - MISURA 1.3 AUMENTO DELLA COMPETITIVITA' ECONOMICA
AZIONE 1.3.3 PROGETTO QUALITA' TERRITORIO INNOVAZIONE E FILIERE DEL PSL HYBLON TUKLES

ALLEGATO N. 4 – DEFINIZIONE DI PMI

«Allegato I
Definizione delle piccole e medie imprese
(Estratto della raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36)
DEFINIZIONE DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE
Articolo 1
Impresa
Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.
Articolo 2
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese
1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Articolo 3
Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari
1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
28.2.2004 L 63/27 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.
Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.
Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.
4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Articolo 4

Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno.
Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:
a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
c) dai proprietari gestori;
d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.
Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi

tramite il consolidamento.
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.
4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.»

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ACCESSO ALL'AZIONE
SEZIONE 1 - MISURA 1.3 AUMENTO DELLA COMPETITIVITA' ECONOMICA
AZIONE 1.3.3 PROGETTO QUALITA' TERRITORIO INNOVAZIONE E FILIERE DEL PSL HYBLON TUKLES

ALLEGATO N. 2 – REGIME DI DIVIETI, ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Comparto colture protette

Il comparto, in particolare, per il quale è prevista la riserva, è quello delle colture protette. La serricoltura siciliana, che allo stato attuale copre una superficie complessiva di Ha. 8.000 (principalmente pomodoro [4.500], melanzana [1.200], peperone [1.300], zucchina [1.000]) rappresenta un punto di forza nel campo della coltivazione delle produzioni ortoflorovivaistiche. Essa soffre, però, di un serio handicap in quanto all'innovazione tecnologica, poiché la stragrande maggioranza delle strutture di protezione sono antiquate, hanno più di dieci anni e sono realizzate con materiali ormai inidonei (legno e cemento vibrocompresso), e pertanto obsolete. È quindi previsto:

- la innovazione della tecnologia costruttiva con il ricorso a nuovi materiali ;
- la incentivazione delle aziende che procedono alla metanizzazione aziendale per gli ovvi riflessi positivi sull'ambiente e sui costi, nelle zone già servite dalle reti extraziendali;
- il finanziamento degli investimenti finalizzati all'acquisto delle reti escludi insetto e dei teli fotoselettivi ai fini della prevenzione della virosi dell'*Accartocciamento del pomodoro* [la coltura in serra più rappresentativa], soltanto per le produzioni di pomodoro a grappolo rosso e ciliegino/sherry, l'acquisto teli per la solarizzazione e la difesa fitosanitaria in ETFE (etiltetrafluoruro etilene);
- la perequazione della distribuzione dei finanziamenti attribuendo un punteggio specifico a favore degli imprenditori che non hanno usufruito di finanziamenti ai sensi della L.R. 13/86, del POP 1994/99 e del POR, pur avendo a suo tempo, e ai sensi delle norme citate, presentato istanze, regolarmente istruite positivamente.
- Agevolare la riqualificazione ambientale della fascia costiera mediante il trasferimento delle superfici serricole a 300 metri dalla battigia e comunque a monte delle strade litoranee;

Pertanto l'intervento si prefigge di:

1. innovare il parco regionale delle strutture protette e condizionate, con strutture a norma secondo lo standard UNI EN 13031 vigente;
2. Favorire l'introduzione del gas metano per il condizionamento delle serre;
3. Migliorare la competitività delle produzioni serricole regionali;
4. Ridurre i costi di produzione;
5. Migliorare la qualità dei prodotti al fine di consentire una sicura collocazione del prodotto nel mercato.
6. Contribuire alla salvaguardia ambientale.

Il settore per il quale sono ammessi gli interventi è quello orticolo e floricolo – vivaistico e piante ornamentali senza aumento della capacità produttiva in quanto non sono previsti nuovi impianti ma solo sostituzioni o ammodernamenti. Sono ammissibili interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti in sostituzione di quelli già esistenti, con l'eccezione dei giovani imprenditori, e di chi procede all'impianto ex novo di strutture destinate alla produzione di funghi e asparagi,

all'ammodernamento e/o al potenziamento di impianti esistenti destinati alla lavorazione, confezionamento, conservazione di prodotti orticoli allo stato fresco, quindi:

- investimenti per la ristrutturazione, il rifacimento, l'adeguamento e l'ammodernamento degli impianti esistenti.
- la realizzazione di pozzi, piccoli invasi, comprese le opere di captazione, adduzione e distribuzione, compatibilmente alle limitazioni inerenti l'aumento della capacità produttiva relativa ad ogni singola coltura.
- investimenti per la realizzazione di altre opere funzionali all'attività agricola.

Al fine di assicurare la coerenza degli interventi con l'OCM-Ortofrutta i progetti presentati da imprenditori agricoli di cui al paragrafo 1.4 del presente bando, aderenti alle Organizzazioni di Produttori, di seguito indicate OO.PP., che prevedono investimenti in comparti produttivi i cui prodotti sono commercializzati dalle OO.PP., dovranno essere coerenti con i programmi operativi delle predette organizzazioni.

ALTRE PRODUZIONE VEGETALI

Comparto Orticolo

Sono ammissibili investimenti che prevedano tecnologie finalizzate alla tutela dell'ambiente, al risparmio energetico, alla riduzione dei costi, alla realizzazione di nuovi impianti e/o l'ammodernamento e/o il potenziamento di impianti esistenti destinati alla lavorazione, confezionamento, conservazione di prodotti orticoli allo stato fresco concernenti il pomodoro ciliegino e rosso a grappolo, zucchine, patate, carota, peperoni, melanzane ed altre ortive (sott'olio - sottaceti, caponate di melanzane, patè di carciofi/olive, pomodori secchi, capperi sottosale e succhi di carota).
Per il pomodoro non potranno essere finanziati investimenti per l'aumento di capacità produttiva degli impianti destinati alla trasformazione, ma soltanto quelli destinati alla produzione di prodotto fresco, con particolare riferimento a tipi specifici (ciliegino e rosso a grappolo) e alle coltivazioni in serra. Tutti gli investimenti dovranno essere effettuati nel rispetto delle quote e delle soglie comunitarie e dei limiti quantitativi dei premi comunitari previsti per ciascun prodotto.
Per le carote, sono ammissibili interventi finalizzati all'ammodernamento tecnologico per una migliore presentazione del prodotto senza aumento di capacità produttiva complessiva.
Per gli aderenti alle OO.PP, limitatamente ai prodotti commercializzati dalle Organizzazioni di appartenenza non sono ammissibili:
- investimenti di natura collettiva
- gli investimenti riguardanti il segmento della commercializzazione.

Sono ammissibili investimenti per la vendita diretta presso la propria azienda, previa autorizzazione dell'O.P. di appartenenza, fatto salvo il rispetto delle condizioni da questa stabilite.
Investimenti non ammissibili

- Sono esclusi dal finanziamento gli investimenti per la produzione di zucchero, fecola, e prodotti derivati.

Comparto Agrumicolo

Gli interventi riguardano le seguenti specie: limone, arancio, mandarino e clementine compatibilmente con quanto previsto dal documento "sbocchi di mercato" allegato al CdP. Gli investimenti che prevedono espianto, reimpianto, riconversione varietale e ammodernamento strutturale delle aziende sono consentiti con il bando riguardante gli "Investimenti aziendali per il comparto agrumicolo – dotazioni aggiuntive al POR Sicilia del Piano Agrumicolo Nazionale – Azione riconversione varietale", i cui interventi riguardano gli agrumi da riconvertire con specie ed ibridi delle

seguenti specie: arance, limoni, mandarini e simili, clementine, pompelmo e simili compatibilmente con quanto previsto dal documento "sbocchi di mercato" allegato al POR e dal Piano Agrumicolo Nazionale. Sono invece ammissibili con la presente misura gli investimenti finalizzati all'aumento della capacità di trasformazione per prodotti innovativi nonché, per la produzione di:

- succo fresco di arance pigmentate;
- succo fresco e essenze di limone;
- succo fresco e essenze di mandarino;
- la produzione di canditi e marmellate;

nel rispetto dei limiti previsti dall'analisi "degli sbocchi di mercato " del CdP " nonché delle capacità già utilizzate con analoghi interventi già finanziati o in fase di realizzazione nell'ambito delle misure 4.06 e 4.09 del POR.

Per gli aderenti alle OO.PP, limitatamente ai prodotti commercializzati dalle Organizzazioni di appartenenza non sono ammissibili:

- investimenti di natura collettiva
- gli investimenti riguardanti il segmento della commercializzazione.

Sono ammissibili investimenti per la vendita diretta presso la propria azienda, previa autorizzazione dell'O.P di appartenenza, fatto salvo il rispetto delle condizioni da questa stabilite.

Investimenti non ammissibili

- sono esclusi investimenti che comportano un aumento di superficie agrumetata;
- sono esclusi investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva degli impianti destinati alla trasformazione dei prodotti diversi da quelli prima indicati.

Comparto Frutticolo (frutta fresca e secca)

Sono ammissibili investimenti finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti con l'eccezione delle seguenti specie vegetali: *pesco* (per il quale sono finanziate soltanto le cultivar extratardive) *pero, melo e nettarine*, per le quali sono ammissibili soltanto investimenti finalizzati all' espianto e reimpianto senza aumento di superficie.

- Gli investimenti saranno rivolti alla produzione nei comparti frutticoli, con particolare riferimento alla coltivazione di ficodindia, kaki, ciliegio, susino, nespolo, albicocco, pesco extratardivo, uva da tavola di Canicattì IGP, di Mazzarrone IGP, e uve apirene, mandorlo, pistacchio, nocciolo e noce. Per ciò che riguarda la frutticoltura tropicale e sub-tropicale gli investimenti riguarderanno mango, avocado, litchi, annona, papaia e kiwi. Sono ammissibili investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alle produzioni biologiche, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico, alla riconversione varietale, alla valorizzazione di prodotti freschi IGP, DOP riconosciuti, alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento delle tecniche agronomiche per la valorizzazione della qualità, all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità e dell'ambiente, alla trasformazione e alla lavorazione a livello aziendale che prevedono la realizzazione, ristrutturazione e ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento.

Per gli aderenti alle OO.PP, limitatamente ai prodotti commercializzati dalle Organizzazioni di appartenenza non sono ammissibili:

- investimenti di natura collettiva
- gli investimenti riguardanti il segmento della commercializzazione.

Sono ammissibili investimenti per la vendita diretta presso la propria azienda, previa autorizzazione dell'O.P di appartenenza, fatto salvo il rispetto delle condizioni da questa stabilite.

Investimenti non ammissibili

- Sono esclusi interventi finalizzati alla *coltivazione di banane e* alla trasformazione di frutta in succhi e sciroppi.

Comparto Olivicolo da olio

Sono ammissibili:

Interventi per la produzione:

- tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico, nonché alla concentrazione dell'offerta e valorizzazione del prodotto;
- impianti di nuovi oliveti condizionati al ritiro di pari numero di piante preesistenti: una nuova pianta per una pianta estirpata, nel rispetto della vigente normativa in materia di abbattimento di alberi di olivo;
- la compensazione tra piante potrà essere effettuata a livello aziendale.

Investimenti non ammissibili:

- Impianti di nuovi oliveti

Interventi per la trasformazione e la commercializzazione:

Sono ammissibili tutti gli investimenti, a livello aziendale, riguardanti le categorie "olio extravergine" e "olio vergine" senza aumento della capacità molitoria annuale a livello regionale. Pertanto, gli investimenti finalizzati alla trasformazione potranno essere ammissibili a condizione che si tratti di sostituzione o di ammodernamento di strutture già esistenti;

In particolare è possibile aumentare la capacità giornaliera dei singoli frantoi, finalizzata all'ottenimento di prodotti di qualità (biologico, DOP e IGP, ecc.) purché gli stessi siano sostenibili economicamente e nei limiti delle produzioni a premio.

Interventi non ammissibili:

- investimenti finalizzati alla trasformazione e commercializzazione di materie prime di origine extracomunitaria;

Comparto Olivicolo da mensa

INVESTIMENTI AMMISSIBILI:

Interventi per la produzione

- investimenti finalizzati all'ammodernamento di impianti già esistenti;
- investimenti finalizzati alla valorizzazione di prodotti tipici certificati D.O.P.;
- investimenti finalizzati alla produzione biologica;
- investimenti finalizzati al miglioramento delle tecniche agronomiche per la valorizzazione della qualità.

Gli interventi in oliveti obsoleti inerenti l'espianto e il reimpianto nonché la ristrutturazione, la riconversione e l'ammodernamento di quelli già esistenti dovranno essere realizzati in ottemperanza della vigente normativa in materia di abbattimento alberi di olivo. Sono ammissibili investimenti finalizzati alla trasformazione e alla commercializzazione (olive incise, schiacciate, denocciolate, affettate, condite e/o aromatizzate, nere ossidate all'aria, al sale secco, sott'olio, patè di olive verdi e nere) commisurato alla produzione aziendale e *nei limiti delle produzioni a premio.*

- Interventi per la trasformazione e la commercializzazione
- Investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e lavorazione;
- Investimenti finalizzati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logisitiche;
- Investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione ambientale, non obbligatori.

È previsto aumento delle capacità di lavorazione delle diverse tipologie di olive da mensa.

Investimenti non ammissibili

- Sono esclusi interventi che comportano un aumento del numero di piante

Comparto Cerealicolo (compresi foraggi e mangimi)

Sono ammissibili investimenti finalizzati al miglioramento delle tecniche agronomiche per la valorizzazione della qualità, interventi finalizzati alla produzione biologica ed alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico; all'introduzione di tecnologie che garantiscano il mantenimento di un migliore livello qualitativo del prodotto nel passaggio dal campo all'impresa di trasformazione per i foraggi e mangimi*), senza aumento della capacità produttiva a livello regionale*.

Sono ammissibili investimenti per lo stoccaggio e la conservazione a livello aziendale limitatamente ai prodotti di qualità e biologici. Gli interventi previsti dovranno essere effettuati nel rispetto delle quote e nei limiti delle superfici che possono beneficiare dei premi comunitari; la trasformazione e la commercializzazione al livello aziendale finalizzati al miglioramento della qualità nella filiera del grano duro con l'allestimento di sistemi di qualità certificabili, per lo stoccaggio differenziato del prodotto ed il miglioramento delle condizioni sanitarie attraverso l'applicazione di nuove tecnologie, senza incrementi delle capacità di conservazione su base regionale. È consentito l'aumento della capacità molitoria e di stoccaggio solo per prodotti biologici.

Investimenti non ammissibili

- Sono esclusi investimenti riguardanti la produzione di amido, l'industria molitoria, le malterie, semole, semolini e prodotti derivati.

Comparto Piante officinali ed industriali

Sono ammissibili gli interventi finalizzati all'aumento della capacità produttiva, miglioramento della qualità alla riduzione dei costi di produzione e alla tutela dell'ambiente naturale e al risparmio energetico, alla prima lavorazione e allo stoccaggio, all'attivazione dei sistemi di gestione della qualità e di sistemi di gestione ambientale, all'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione, all'aumento della capacità complessiva degli impianti di lavorazione e stoccaggio, all'aumento della capacità di trasformazione per prodotti innovativi e per prodotti non vincolati da quote. Gli investimenti dovranno essere effettuati nei limiti delle superfici che possono beneficiare dei premi comunitari, e commisurati alla produzione aziendale.

Investimenti non ammissibili

- Sono esclusi investimenti che comportano il superamento dei limiti delle superfici a premio nonché gli investimenti riguardanti le piante da fibra

Comparto Proteaginose

Sono ammissibili gli investimenti, *con particolare riferimento ai legumi per alimentazione umana,* finalizzati alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento della qualità, all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, e di gestione ambientale, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico, alla produzione e valorizzazione di prodotti freschi riconosciuti DOP ed IGP, alla produzione biologica, all'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione, alla lavorazione e alla commercializzazione. Gli interventi dovranno essere effettuati *entro i limiti delle superfici a premio* per la trasformazione di prodotti innovativi e per quelli non vincolati da quote.

Investimenti non ammissibili

- Sono esclusi investimenti che comportano il superamento dei limiti delle superfici a premio.

Comparto carrubbo - manna – piccoli frutti

Sono ammissibili gli *interventi per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione;* gli investimenti finalizzati alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento della qualità e alla protezione dell'ambiente, alla valorizzazione della produzione, alla produzione biologica, al miglioramento delle tecniche agronomiche per la valorizzazione della qualità, all'aumento della capacità produttiva a livello regionale commisurato alle potenzialità del mercato.

Sono ammissibili gli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione a livello aziendale finalizzati all'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione, all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità e di sistemi di gestione ambientale, a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione degli impianti per prodotti innovativi e per prodotti non vincolati da quote, all'aumento della capacità di trasformazione a livello regionale commisurati alle potenzialità del mercato.

Comparto Vitivinicolo

Sono ammissibili gli interventi previsti nella presente misura ad esclusione di quelli consentiti nell'ambito dell'OCM vitivinicola (Reg.CE n°1493/99 e n.1227/00) nel rispetto delle rese produttive previste dai disciplinari di produzione delle I.G.T e delle D.O.C. e comunque senza aumento della produzione a livello aziendale. Sono, altresì, ammissibili gli interventi di trasformazione, stoccaggio, lavorazione e commercializzazione finalizzati all'ottenimento di prodotti aziendali di qualità (biologico, DOC, IGT, ecc.); gli investimenti finalizzati alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento delle tecniche agronomiche per la valorizzazione della qualità, al risparmio energetico, alla valorizzazione delle produzioni a IGT e a D.O.C., alla protezione dell'ambiente, alla produzione biologica.

Sono ammissibili investimenti aziendali finalizzati alla trasformazione alle seguenti condizioni:

1. Per gli investimenti finalizzati al potenziamento delle attività esistenti, fino a un massimo di Hl. 4.000;
2. Nel caso di nuove realizzazioni, si dovrà prevedere l'utilizzo di una capacità minima di Hl. 2.000 fino a un massimo di 4.000 H.l e limitatamente ai prodotti biologici e/o di qualità riconosciuti a livello comunitario (D.O.C. e I.G.T.)

Per le zone delimitate dal disciplinare di produzione delle DOC Malvasia delle Lipari, Pantelleria, Etna, considerata la peculiarità territoriale, le condizioni pedoclimatiche e varietali nonchè quanto previsto dai disciplinari di produzione, in caso di nuove realizzazioni si dovrà prevedere l'utilizzo di una capacità minima di hl 300. Si precisa altresì, che si dovrà prevedere il confezionamento di tutto il prodotto trasformato all'atto dell'immissione al consumo. I suddetti interventi dovranno in ogni caso essere commisurati alla produzione aziendale.

Investimenti non ammissibili

Non potranno essere ammessi gli investimenti previsti e finanziati nell'ambito della OCM vitivinicola (Reg. CE n. 1493/99 e n. 1227/00), e dal Piano regionale per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti. Sono esclusi gli investimenti che comportino aumento della produzione a livello aziendale.

Comparto Sementi

Sono ammissibili gli interventi previsti nella misura 4.06 senza aumento della capacità produttiva regionale. Per ciò che riguarda gli investimenti aziendali per la trasformazione e la commercializzazione, questi dovranno essere commisurati alla produzione aziendale, senza aumento della capacità di conservazione a livello regionale ad eccezione dei prodotti biologici, fermo restando il rispetto dei limiti settoriali e dei requisiti, ove pertinenti, previsti per gli analoghi interventi della misura 4.09.

Azione 2 "Investimenti aziendali per la zootecnia e per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali"

L'azione si prefigge di potenziare la competitività delle aziende zootecniche siciliane attraverso il miglioramento delle strutture produttive, delle condizioni di igiene e benessere degli animali e delle produzioni zootecniche di "qualità", attraverso il miglioramento delle strutture aziendali, secondo criteri costruttivi funzionali e moderni, finalizzati al miglioramento delle condizioni di allevamento e di conduzione, secondo criteri di "management aziendale", da effettuarsi con sistemi produttivi razionali che prevedano un percorso di filiera ed una gestione integrata in tema di miglioramento dei prodotti, sicurezza ed ambiente, in un'ottica di sviluppo sostenibile, tutela e conservazione della biodiversità animale. L'iniziativa intende, inoltre, favorire la nascita e/o la localizzazione di nuove attività e imprese, con particolare riferimento all'insediamento dei giovani in agricoltura ed allo sviluppo dell'imprenditoria femminile.

Investimenti finanziabili

Sono concessi finanziamenti per la realizzazione di investimenti nei seguenti comparti:

- da latte: per le specie bovina, bufalina, ovina, caprina ed asinina, per il miglioramento e/o la realizzazione di funzionali costruzioni zootecniche, coerenti con le vigenti normative comunitarie e nazionali e con una progettazione tecnico-professionale adeguata, destinate all'allevamento, alla conservazione, trasformazione e confezionamento del latte e dei prodotti derivati, gli investimenti per il comparto bovino non possono in ogni caso comportare una capacità superiore alla quota legalmente detenuta conformemente al sistema di quote comunitarie;
- da carne: per le specie bovina, ovina, caprina e suina, senza aumento della capacità produttiva, salvo nei casi in cui gli interventi siano destinati a soggetti appartenenti a razze autoctone in pericolo di estinzione così come individuate nel PSR, e per le specie da carne di cui al paragrafo "allevamenti minori", finalizzati al miglioramento e/o alla realizzazione di funzionali costruzioni zootecniche coerenti con le vigenti normative comunitarie e nazionali e con una progettazione tecnico-professionale adeguata destinata all'allevamento, alla conservazione, trasformazione e confezionamento della carne e dei prodotti finiti derivati nell'ottica della filiera produttiva finalizzata ad assicurare la tracciabilità, rintracciabilità e la sicurezza alimentare e alla realizzazione di macelli aziendali a limitata attività per le imprese agricole che operano in regime di zootecnia biologica limitatamente alla produzione aziendale;
- allevamenti minori: apicoli, cunicoli a scopo alimentare, elicicoli, selvaggina, struzzi, equini da carne ed equini destinati ad attività sportive e/o turistiche iscritti, ove pertinente, ai rispettivi Libri Genealogici, Registri Anagrafici o al Registro E.N.C.I.;
- allevamenti avicoli per la produzione di uova biologiche: senza aumento della capacità produttiva a livello regionale.

È inoltre previsto il finanziamento per:

- l'acquisto di terreni, fino a un volume di spesa massima ammissibile non superiore al 25% dell'investimento ammesso al finanziamento, ivi comprese le spese legali e le parcelle notarili inerenti l'acquisto del terreno previa richiesta del titolare del progetto e presentazione, entro i termini prescritti, di specifica documentazione che sarà richiesta dagli uffici competenti;
- la realizzazione di punti vendita finalizzati esclusivamente alla vendita dei prodotti aziendali;
- l'acquisto e/o l'ammodernamento di macchinari e impianti utili al processo produttivo, ivi compresi quelli per il miglioramento della qualità delle acque;
- l'acquisto di macchine e attrezzature fisse e mobili per la lavorazione del terreno e per la esecuzione delle operazioni colturali, finalizzate alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento della qualità dei prodotti, al miglioramento del lavoro e degli standard di sicurezza degli operatori agricoli;

- l'acquisto di impianti alternativi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolica, solare, ecc.) finalizzati al risparmio energetico, alla protezione dell'ambiente, alla riduzione dell'impatto ambientale sugli agrosistemi, in un'ottica di potenziamento ed ammodernamento delle strutture delle aziende zootecniche. La potenza dei generatori per la produzione di energia elettrica dovrà essere non superiore a 15 KWA.

La concessione delle agevolazioni è subordinata, fatta eccezione per gli allevamenti apicoli, avicoli, cunicoli di razze da carne e di selvaggina a scopo di ripopolamento e/o venatorio ed a scopo alimentare, alla capacità di autoapprovvigionamento aziendale degli alimenti, nelle percentuali di seguito riportate:

- almeno il 50% del fabbisogno alimentare annuo per gli allevamenti di bovini, bufalini, ovicaprini, struzzi ed equidi.
- almeno il 10% del fabbisogno alimentare annuo per gli allevamenti di suini e per gli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento;
- il 100% per gli allevamenti elicicoli.
- nel caso di aziende agricole che si dedicano e che intendono dedicarsi all'allevamento delle api e che ricavano o prevedono di ricavare dall'esercizio di tale attività una parte del reddito aziendale, è consentito l'accesso agli aiuti previsti a tutti gli imprenditori agricoli di cui al precedente articolo 5, purché gli stessi posseggano o acquisiscano con la realizzazione dell'investimento una dimensione minima tale da poter essere considerati produttori apistici. Si definisce "produttore apistico" l'imprenditore agricolo che possiede almeno 150 alveari;

Per gli investimenti riguardanti gli allevamenti di selvaggina, i richiedenti devono, inoltre, essere in possesso, all'atto della presentazione dell'istanza, della specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 33/97.

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ACCESSO ALL'AZIONE

SEZIONE 1 - MISURA 1.3 AUMENTO DELLA COMPETITIVITA' ECONOMICA

AZIONE 1.3.3 PROGETTO QUALITA' TERRITORIO INNOVAZIONE E FILIERE DEL PSL HYBLON TUKLES

ALLEGATO N. 3 – ATTIVITA' ECONOMICHE AMMISSIBILI

Articolazione delle attività economiche raggruppate per Divisione della Classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004, per le quali le imprese possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie ai sensi dell'art 4 dell'avviso pubblico

1. Le attività di cui alla Sezione A "AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA" limitatamente a quelle ascrivibili alle filiere individuate all'art. 4 del bando e con le limitazioni di cui allo stesso bando.

2. Le attività di cui alla Sezione D "ATTIVITÀ MANIFATTURIERE" limitatamente a quelle ascrivibili alle filiere individuate all'art. 4 del bando e con le limitazioni di cui allo stesso bando.

3. Le attività di cui alla Sezione H "ALBERGHI E RISTORANTI" limitatamente a quelle ascrivibili alle filiere individuate all'art. 4 del bando e con le limitazioni di cui allo stesso bando.